

LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA L'estromissione dal Vies

di **Gianfranco Antico**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 110418 del 12 giugno 2017) sono stati definiti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'art.17, del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 35, c. 15-bis, del D.P.R. n. 633/72.

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

L'art.35, del D.P.R.n.633/73 è la norma che regola le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

Art.35, del D.P.R. n. 633/72		
Obblighi	→	I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Regole	→	La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Modifiche	→	In caso di variazione di alcuno degli elementi prescritti ¹ o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione agli uffici. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
Cessazione	→	In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

La chiusura d'ufficio della partita Iva trova nel comma 15-quinquies, dell'articolo 35, del D.P.R. n. 633/72, la norma sostanziale, mentre sul versante sanzionatorio la norma di riferimento è l'art. 5, c. 6, primo periodo, del D.lgs. n. 471/97.

Chiusura d'ufficio della partita Iva		
Art. 35, co. 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/72	→	L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

¹ Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
- e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
- f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

Art. 5, c. 6, per. 1, del D.lgs. n. 471/97	→	Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, prevista dal citato art. 35, del D.P.R. n. 633/72 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo (167 euro).
---	---	---

I commi 44 e 45 dell'art.7-quater del D.L.n.193/2016, approvato alla Camera in sede emendativa, sono intervenuti sia sotto l'aspetto normativo (sostituendo il comma 15-quinquies, dell'articolo 35, del D.P.R.n.633/72), che sanzionatorio (modificando l'art. 5, c. 6, per. 1, del D.Lgs.n.472/97).

D.L.n.193/2016		
Chiusura partita Iva	→	In forza della nuova formulazione, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Sono demandati ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di applicazione della norma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Sanzioni	→	Il legislatore è intervenuto sul versante sanzionatorio, modificando l'art. 5, c. 6, per. 1, del D.Lgs. n. 472/97, eliminando la mancata comunicazione di cessazione attività come fattore incidente sulla sanzione.

A seguito delle modifiche apportate dai commi 44 e 45 dell'articolo 7- quater del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225 dell'1 dicembre 2016, rispettivamente all'art. 35, c. 15-quinquies del D.P.R. n. 633/72 e all'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 471/97, con la risoluzione n. 7/E del 19 gennaio 2017, è stato soppresso, a partire dall'1 febbraio 2017, il codice tributo

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

8120, istituito con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimavano il contenuto.

Il provvedimento del 12 giugno 2017

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017 (prot. n. 110418) dispone, innanzitutto, dei controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva.

Nei confronti dei titolari di partita Iva vengono effettuati riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, in attuazione dell'art. 35, c. 15-bis, del D.P.R. n. 633/72, nonché delle previsioni di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.

I riscontri ed i controlli sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva di cui agli artt. da 1 a 5 del D.P.R. n. 633/72 ovvero l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva.

I criteri di valutazione del rischio

Si legge nel provvedimento che la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Gli elementi di rischio sopra individuati sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private.

L'analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva è attuata attraverso procedure automatizzate, che effettuano una costante attività di riscontro degli elementi sopra individuati e consentono, sulla base di specifici criteri selettivi, l'emersione delle situazioni a maggior rischio.

Nei confronti dei soggetti a maggior rischio sono effettuati controlli periodici, formali e sostanziali, anche attraverso l'esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività:

- controlli formali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, l'identità e la reperibilità dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante dell'ente cui si riferisce la partita Iva; l'esistenza dell'attività dichiarata; l'esistenza della sede di esercizio dell'attività;
- controlli sostanziali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, la corrispondenza dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita Iva; la corrispondenza dell'attività dichiarata con quella effettiva e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella effettiva.

I riscontri per l'emersione delle situazioni a maggior rischio ed i controlli su tali soggetti sono effettuati entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

I controlli possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento di cessazione della partita Iva

Nel caso in cui, dai controlli eseguiti, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.

La cessazione della partita Iva comporta l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all'art.17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

Provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/72, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

L'esclusione dell'operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

Il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, può presentare all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Restano salvi i casi in cui il soggetto debba essere nuovamente incluso nella banca dati degli operatori intracomunitari a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per effetto dell'annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell'Ufficio.

I relativi provvedimenti sono emessi dall'Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva al momento dell'emissione dei provvedimenti stessi.

4 luglio 2017
Gianfranco Antico